



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
359

25.11.2016

Decreto fiscale 193/2016: è legge

Categoria: Legge di Bilancio 2017
Sottocategoria: Finanziaria

L'iter della conversione in legge del D.L. 193 del 22.10.2016 è giunto al termine e si attende ormai solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopo la Camera, è, infatti, arrivata ieri, la fiducia anche al Senato. Vediamo nel dettaglio, schematicamente, le principali novità fiscali contenute alla luce anche di tutti gli emendamenti che hanno trovato conferma nella conversione.

COMUNICAZION TELEMATICHE

Prima	Dopo la conversione in Legge del DL 193/2016
SPESOMETRO	SPESOMETRO
Scadenze	Scadenze
Inizialmente esse erano così previste. Invio Entro il secondo mese successivo al trimestre	Le scadenze vengono così modificate:
<ul style="list-style-type: none">• I trimestre 31 maggio• II trimestre 31 agosto• III trimestre 30 novembre• IV trimestre 28/29 febbraio	<ul style="list-style-type: none">• I trimestre 31 maggio• II trimestre 16 settembre• III trimestre 30 novembre• IV trimestre 28/29 febbraio
	ATTENZIONE: per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale
	<ul style="list-style-type: none">• I semestre: 25 luglio 2017• II semestre: 25 gennaio 2018

	<p>ESONERI AGGIUNTIVI</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.</p>
<p>LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Scadenze</p> <p>Inizialmente esse erano così previste. Invio entro il secondo mese</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 31 agosto • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio 	<p>LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Scadenze</p> <p>Le scadenze vengono così modificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I trimestre 31 maggio • II trimestre 16 settembre • III trimestre 30 novembre • IV trimestre 28/29 febbraio
<p>Le sanzioni della originaria formulazioni sono le seguenti (art. 11, co. 2, DLgs 471/97):</p> <p>SPESOMETRO</p> <p>Sanzioni</p> <p>Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.</p> <p>LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Sanzioni</p> <p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.</p>	<p>La modifica intervenuta è la seguente:</p> <p>SPESOMETRO</p> <p>Sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. • La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. <p>LIQUIDAZIONI TELEMATICHE</p> <p>Sanzioni</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.</p>

<p>A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.</p> <p>A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50.</p>	<p>Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.</p> <p>Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio.</p> <p>Precisazione: Si precisa che i crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
---	---

REGIME PREMIALE EX DLGS 127/2015

(COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DELLE FATTURE)

Prima	Dopo il D.L. 193/2016
<p>Per i soggetti che optano per le disposizioni previste dagli artt. 1 e 2 D.Lgs. 127/2015 (comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture), i termini di decadenza di accertamento erano ridotti, in via agevolata di 1 anno.</p>	<p>I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno.</p>

DEPOSITI IVA

Prima	Dopo il D.L. 193/2016
<p>Sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene poi sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).</p>	<p>Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA.</p> <p>Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini</p>

	della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA
--	---

STUDI DI SETTORE

PRIMA	Dopo il DI 193/2016
Applicazione degli studi di settore secondo categorie precise di contribuenti	Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con D.M., indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti

CESSAZIONE PARTITE IVA

<i>Prima</i>	<i>Dopo il DI 193/2016</i>
Era previsto un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), al fine di comprendere l'effettiva inattività della posizione.	È prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato , nelle tre annualità precedenti, <ul style="list-style-type: none"> • attività d'impresa; ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • attività artistiche o professionali. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività è oggi prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.000. (Ridotta ad 1/5 se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria)	È prevista l'eliminazione delle sanzioni per ogni mancata presentazione della comunicazione di cessata attività.

IL TAX FREE SHOPPING

<i>Prima</i>	<i>Dopo il DI 193/2016</i>
In caso di acquisto da parte di non residenti di beni per i quali l'acquirente chiede il rimborso in dogana, basta ad oggi l'emissione della fattura con l'indicazione dell'intenzione dell'acquirente medesimo di chiedere il rimborso.	<p>È prevista l'emissione elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none">delle fatture per gli acquisti di non residenti a scopo privato;per un valore omnicomprensivo di IVA superiore ad euro 155. <p>Decorrenza 1.1.2018.</p>

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Dopo il DI 193/2016

PRESUNZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo:

- oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).

SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

CERTIFICAZIONI DEI REDDITI CORRISPOSTI DA SOSTITUTI D'IMPOSTA

Passa dal 28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta già a valere sull'anno d'imposta 2016.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

- dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

<ul style="list-style-type: none"> dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
<p>PROROGA DEI TERMINI (TAX DAY) A VALERE DALL'1.1.2017</p> <ul style="list-style-type: none"> posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; posticipato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA.
<p>ACQUISTI DA SAN MARINO SENZA ADEBITO D'IMPOSTA</p> <p>Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA ciò a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.</p>
<p>RIMBORSI IVA</p> <p>Rimborsi IVA – innalzata la soglia da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.</p>
<p>DICHIARAZIONE IVA</p> <p>Slitta dall'ultimo giorno di febbraio al 30 aprile il termine ultimo per la dichiarazione IVA annuale (ciò a partire dall'anno d'imposta 2017).</p>

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

		<i>Dopo la conversione in Legge del DL 193/2016*</i>
<i>Prima</i>		
Ambito oggettivo	La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.	Vengono compresi nella definizione agevolata anche gli importi affidati ad Equitalia nel 2016.
Cosa viene rottamato	Le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.	

	<p>Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).</p>	<p>Stesse indicazioni</p>
<p>Dilazione ammessa</p>	<p>Unica rata o in un massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; • e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. 	<p>Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; • le restanti due pari al 30%; • per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; • per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
<p>Somme non definibili in via agevolata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le risorse comunitarie quali dazi e accise; • l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato "ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. 	<p>Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.</p>

Presentazione dell'istanza	23 gennaio 2017	31 marzo 2017
Responso di Equitalia	24 aprile 2017	31 maggio 2017
Inadempimento	Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento	Stesse indicazioni
Ingiunzioni fiscali	Non rottamabili	Sono ammesse, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni. I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali.
*Dall'entrata in vigore della Legge di conversione		

REVOCA DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Prima		Dopo la conversione in Legge del D.L. 193/2016
Ambito oggettivo	La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, comporta la revoca per l'opzione della cedolare secca	La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca: <ul style="list-style-type: none"> effettuando i relativi versamenti; e; dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO PER I PROFESSIONISTI

<i>Prima</i>		<i>Dopo la conversione in Legge del DI 193/2016</i>
Ambito oggettivo	Per i professionisti le spese di viaggio e trasporto sono tassate come reddito di lavoro autonomo anche se sostenute direttamente dal committente	Le spese di viaggio e trasporto non sono tassate più come reddito di lavoro autonomo se acquistate direttamente dal committente.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017		

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 730

<i>Prima</i>		<i>Dopo la conversione in Legge del DI 193/2016</i>
Ambito oggettivo	Il termine originario è il 7 luglio lasciando ad appositi decreti la possibilità di proroga.	<p>Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;c) trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte. <p>Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.</p>

VOLUNTARY DISCLOSURE

Oggetto	Prima	Dopo la conversione in legge del D.L. n. 193
Violazioni ammesse	Fino al 30.09.2016	Invariato
Termini di accesso	❖ 31.07.2017 domande ❖ 30.09.2017 documentazione integrativa	Invariato
Soggetti ammessi	Contribuenti che hanno già beneficiato della prima edizione della Voluntary Disclosure, non possono aderire alla riapertura dei termini di cui al D.L. 193/2016.E	Estensione dell'adesione anche ai contribuenti che avevano già aderito alla prima edizione della Voluntary, limitatamente a regolarizzazione di violazioni: ➤ per attività detenute in Italia in caso di precedente adesione per le attività detenute all'estero; ➤ su somme e valori detenuti in Italia in caso di precedente adesione per le somme e i valori detenuti all'estero.
Emersione in contanti	Obbligo di versare, entro il termine per la presentazione della relazione, le somme in contanti ed i valori al portatore in una relazione vincolata fino al termine della procedura, presso professionisti o intermediari.	Il versamento delle somme in contanti e dei valori al portatore oggetto di emersione dovranno essere versati entro la data di presentazione della relazione in un conto/rapporto vincolato fino alla completa definizione della procedura di collaborazione ed emersione.
Sanzioni Quadro "RW" - ravvedimento	Non previsto.	Sanzione non applicata per i periodi di imposta 2014 e 2015 se gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 193.

<p style="text-align: center;">Cause ostative</p>	<p>Operano in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ formale conoscenza, anche da parte di coobbligati, di avvisi di accertamento, ispezioni, accesi, verifiche, o attività di indagine amministrativa o penale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze, o della Procura della Repubblica; ↳ attività relative a stesso ambito delle procedure; ↳ per le annualità interessate all'avvio delle predette attività amministrative e di accertamento. <p>Non operano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ per le annualità non oggetto di ispezione o accertamento; ↳ per tributi diversi non oggetto di Voluntary; ↳ per annualità oggetto di accertamento per violazioni di norme tributarie, concluse con atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell'istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta. 	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Soggetti Aire</p>	<p>Monitoraggio a partire dal 2010. Predisposizione e formazione di liste selettive.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

F24 PER PRIVATI

Con la conversione in Legge del D.L. 193/2016 cambiano le regole per l'utilizzo del Modello F24 telematico da parte dei soggetti privati (non titolari di partita IVA).

Prima	NOVITA'
<p>Obbligo di utilizzo del modello F24 telematico nei seguenti casi (Decreto Legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, in vigore dal 1° ottobre 2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale è di importo pari a zero; ⇒ nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo; ⇒ nel caso in cui il saldo finale è di importo superiore a 1.000 euro, indipendentemente da eventuali compensazioni. 	<p>Il Modello F24 senza presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ cartaceo; ⇒ oppure telematico. <p>Dunque, l'obbligo telematico resta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate; ⇒ Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni.
<p>⇒ Per i titolari di partita IVA nulla cambia.</p>	

NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono allineati in termini di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore e quella a sfavore.

Dichiarazione	Prima del DI 193/2016	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi

UTILIZZO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sono previste nuove regole per l'utilizzo del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore.

Dichiarazione	NOVITÀ
Dichiarazione (redditi, IRAP, 770) integrativa a favore	<p>Se oggetto dell'integrazione dichiarativa sono "errori di competenza contabile" e l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. <p>Altra novità è:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
Dichiarazione IVA integrativa a sfavore	<ul style="list-style-type: none">⇒ Il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore può essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (in alternativa, alla detrazione dalle liquidazioni periodiche o dalla dichiarazione annuale, il credito può, comunque, essere utilizzato in compensazione per il versamento di altri tributi.⇒ Se l'integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d'imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;⇒ Possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.